

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 532)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, CAVALLI, ABENANTE, FABRETTI, FERRARI**
Giacomo, POERIO, AIMONI, PEGORARO, FABIANI, PIRASTU e CIPOLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1969

Provvedimenti per la eliminazione delle baracche,
tuguri e case improprie e malsane

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione sul bilancio preventivo per il 1969 ha messo in risalto la necessità di assicurare con l'intervento dello Stato la costruzione di case a favore di quei cittadini che versando in difficilissime condizioni economiche non possono accedere alla locazione di decenti case costruite attraverso le leggi normali per la edilizia popolare e perciò sono costretti ad alloggiare ancora in baracche, in tuguri, in case malsane o in grotte. La situazione in molti centri abitati, soprattutto grandi, è talmente grave da ostacolare la realizzazione d'importanti opere pubbliche di urgente necessità. Infatti le aree necessarie risultano spesso occupate da moltissime baracche abitate da poverissime famiglie alle quali le autorità comunali non sono in grado di offrire altro alloggio. In tal modo al danno sociale derivante dalla condizione così lontana dalla civiltà di tante famiglie costrette a vivere ancora nei tuguri, si aggiunge il danno derivante per la collettività dalla mancata realizzazione di opere pubbliche necessarie alla vita cittadina.

L'esperienza ci dice che tale problema deve essere affrontato ricercando la collaborazione tra lo Stato e i Comuni. A tale scopo abbiamo ritenuto opportuno presentare il nostro disegno di legge che con il finanziamento dello Stato e la collaborazione tra il Ministero dei lavori pubblici, i Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari tende a sanare la situazione denunciata.

Dalle varie parti della nostra Assemblea è stata sottolineata con forza, nella discussione sul bilancio cui già si è accennato, l'urgenza di un simile intervento e noi pensiamo di aver in tal modo raccolto l'invito a colmare sì grave lacuna riconosciuta apertamente dallo stesso titolare del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolato non ha bisogno di particolari spiegazioni per la sua semplicità, vogliamo far notare tuttavia che si è teso a rendere più rapida ogni procedura e, attraverso la creazione dei consigli di amministrazione degli inquilini, a responsabilizzare gli stessi occupanti delle abitazioni in ordine alla conservazione del patrimonio edilizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di case per accogliere le famiglie alloggiate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati nel precedente comma. A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 2.

Le case di cui al precedente articolo 1 sono di tipo economico e popolare, comprendono di regola non meno di 3 vani utili oltre i servizi accessori ed i vani devono avere almeno la cubatura prevista per la costruzione degli alloggi realizzati dalla Gescal.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori degli IACP e dei Comuni.

Il rimborso delle spese di progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli IACP e dai Comuni, è commisurato a non più del 4 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

I progetti di costruzione, sino all'importo di 500 milioni di lire sono sottoposti all'esame dei comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono essere realizzati, che esprimono su di essi il proprio parere; quelli di importo superiore sono sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve esprimere su di essi il suddetto parere.

Art. 5.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli IACP ed ai Comuni, che costituiscono immediatamente per ogni fabbricato un consiglio di amministrazione eletto dagli inquilini, al quale competerà provvedere alle spese di ordinaria amministrazione.

Ove particolari condizioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici può disporre il trasferimento subito dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Art. 6.

Gli alloggi sono assegnati in locazione.

Il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto e per singoli comprensori il costo convenzionale a vano utile ai fini della determinazione dei canoni di locazione e stabilisce nello stesso decreto il canone di locazione che non potrà superare la mi-

sura massima dell'1,50 per cento del costo convenzionale a vano, ivi comprese le spese di gestione e manutenzione.

L'importo per le spese di manutenzione sarà versato ai consigli di amministrazione di fabbricato di cui al precedente articolo che annualmente renderanno conto delle spese effettuate all'ente di gestione.

Il pagamento dei canoni di locazione e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, da parte delle commissioni provinciali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Gli assegnatari devono occupare i locali entro 30 giorni dalla data di consegna, sotto pena di decadenza.

L'uso dell'alloggio è riservato alla sola famiglia del locatario.

La cessione parziale dell'appartamento a parenti del locatario può esser decisa dall'ente gestore su richiesta dell'interessato.

L'inadempienza provoca la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

La revoca dall'assegnazione è dichiarata con ordinanza motivata, dal Presidente dell'IACP o dal sindaco ed ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 8.

L'ufficio del Genio civile competente per territorio, provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici ed alle ostruzioni delle grotte, caverne e simili.

Alla spesa occorrente si fa fronte con i fondi di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici qualora proceda alla formazione di nuovi quartieri per famiglie già alloggiate in case improprie o malsane è tenuto a costruire nell'ambito dei quartieri stessi, edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, ricreatorî e servizi nonchè giardini ed impianti sportivi.

La spesa farà carico al fondo di cui all'articolo 12 o a quelli previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali quartieri devono essere realizzati su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza, nelle zone destinate ad edilizia residenziale indicate nei piani regolatori generali o nei piani di fabbricazione ancorchè solo adottati.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede con i fondi della presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei territori dei comuni impossibilitati, per accertati motivi, a sostenere la relativa spesa in quanto autorizzati a contrarre mutui per il pareggio del proprio bilancio.

Art. 11.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti di appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 12.

Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa a carico del bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici di lire 250 miliardi da stanziare in ragione di 50 miliardi per ciascun anno dal 1969 al 1973.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1969 per la somma di 50 miliardi si provvede con una corrispondente diminuzione del capitolo 3523 del bilancio di previsione dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo sono iscritti per ogni esercizio finanziario in apposito capitolo del bilancio da gestirsi dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici ed alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero può provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli uffici del Genio civile.

Al pagamento dei saldi provvederà invece l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.